



1332/1/X25F-0A

Prot. n.271

Napoli, 07 maggio 2019

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

All'Assessore al Governo
del territorio

All'Assessore al Lavoro

- Loro sedi -

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: esclusione L.S.U. (ex d.G.R. 4560 del 2000) dai servizi di protezione civile.

I sottoscritti Consiglieri regionali, Maria Muscarà e Vincenzo Viglione, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono formale interrogazione per la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) il Codice della protezione civile (d.lgs 1/18) demanda alle autorità territoriali, quali sindaci metropolitani e Presidenti delle regioni, l'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e l'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
- b) per la gestione delle operazioni di soccorso in caso di emergenza, la Regione si avvale della S.O.R.U. (Sala operativa regionale unificata di Protezione civile), incardinata presso la struttura ordinamentale STAFF Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza della Dg Governo del territorio della regione Campania;
- c) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 "Sistema di Protezione Civile in Campania" all'articolo 3, comma 2, stabilisce che la Regione, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza delle attività svolte dalla sala operativa regionale e dagli uffici di protezione civile, si avvale di specifiche professionalità del personale regionale di cui alla Delib.G.R. n. 6938 del 21 dicembre 2001, Delib.G.R. n. 4560 del 6 settembre 2000 ed alla Delib.G.R. n. 1521 del 4 novembre 2005 (Progetto per l'impiego di L.S.U. nel settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio - Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. n. 6938 del 21 dicembre 2001), nonché del personale del centro funzionale unità operativa dirigenziale;



- d) invero, il riferimento al personale di cui alla deliberazione di giunta n. 4560 del 6 settembre 2000, è stato inserito dall'art. 14, comma 9, lettera a), L.R. 38/17, intervenuto a riformare la predetta disposizione regionale;

considerato che:

- a) il decreto del Presidente della Giunta n. 32 del 22 febbraio 2019, nel dare atto che il governo e la gestione del sistema di allertamento per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni metereologici avversi, in Regione, per le finalità di protezione civile sono assicurati dal centro Funzionale decentrato e dalla SORU, precisando che quest'ultima, attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con due turni giornalieri di 12 ore del personale operativo compresi i L.S.U., provvede ai compiti e alle attività previste nelle fasi operative di allertamento, assicurando anche la gestione diretta degli interventi a mezzo dei presidi territoriali regionali, del volontariato organizzato e della colonna mobile regionale;
- b) nelle premesse del decreto, il contenuto l'articolo 3 L.R. 12/17 è citato nel suo contenuto originario, in assenza della indicazione delle sopravvenute modifiche normative che lo hanno riguardato;
- c) il d.P.G.R. 32/19 rinvia a successivo decreto presidenziale la disciplina degli aspetti organizzativi del sistema di protezione civile regionale, articolato in SORU e SOPI;

atteso che il decreto presidenziale n. 32 esclude, almeno nelle premesse, una serie di lavoratori socialmente utili, ossia quelli di cui alla deliberazione di giunta n. 4560 del 6 settembre 2000, dal novero delle professionalità impiegabili per le attività di protezione civile, senza una chiara ragione e senza fornire alcuna spiegazione in merito a tale limitazione.

**Tutto ciò premesso, considerato e atteso
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. quali sono le ragioni che hanno indotto, nell'ambito del decreto presidenziale n. 32 del 22 febbraio 2019, a operare un riferimento al solo personale L.S.U. afferente alle d.G.R. n. 6938 del 2001 e n. 1521 del 2005 e non anche a quello di cui alla d.G.R. 4560 del 2000, in conformità al disposto dell'articolo 3 L.R. 12/17;
2. quali sono le tempistiche previste per l'adozione del decreto presidenziale di organizzazione del sistema di protezione civile regionale in Campania e se prevede di inserire il riferimento anche ai predetti lavoratori socialmente utili, mediante un rinvio dinamico all'articolo 3 L.R. 12/17.

Maria Muscarà

Vincenzo Viglione